

Circolare: 55/2024

Protocollo: P-12626/III.2

Data: 20 novembre 2024

Oggetto: **Le società tra professionisti**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri OPI

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri Pediatrici
OPI

1. Introduzione

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla circolare n. 25 del 3 giugno 2024, con la presente, la scrivente Federazione intende fornire le opportune precisazioni in materia di costituzione ed iscrizione all'albo delle società tra professionisti.

Come noto, l'art. 10, commi 3-11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di Stabilità 2012), prevede la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Dette società denominate "società tra professionisti" (STP) o "società professionali" trovano la propria disciplina regolamentare ed attuativa nel Decreto del Ministero della Giustizia (D.M.) n. 34 dell'8 febbraio 2013 ("Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183").

Le società tra professionisti possono essere costituite, in particolare, nella forma di:

- società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
- società cooperative.

L'art. 10, co. 3, della legge n. 183/2011 precisa, inoltre, che le società cooperative di professionisti devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre.



2. Denominazione e oggetto sociale

Come sopra anticipato, la denominazione di tali società deve contenere la locuzione di “società tra professionisti” o l’acronimo “S.t.p.” mentre l’oggetto sociale può comprendere, invece, lo svolgimento di una o più attività professionali.

Le società tra professionisti possono essere infatti:

- mono disciplinari, quando l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio di una sola attività;
- multidisciplinari, quando l'oggetto sociale prevede più attività professionali, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali.

Nelle società costituite per l’esercizio di più attività professionali è consentito utilizzare l’espressione “multiprofessionale”.

3. Costituzione della STP e requisiti dell'atto costitutivo

Quanto alla costituzione di una società tra professionisti, il primo step è rappresentato senz’altro dalla stipulazione dell’atto costitutivo, secondo la forma societaria scelta.

Successivamente ogni STP è obbligata a presentare la domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese. Le STP sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese e nel certificato di iscrizione deve essere riportata la qualifica di società tra professionisti.

Come si vedrà più diffusamente nei successivi paragrafi, le STP devono essere iscritte anche in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.

La STP multidisciplinare è iscritta presso l’Albo dell’Ordine professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Secondo la normativa vigente, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Le società tra professionisti non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in Ordini. Sono pertanto escluse le cd. professioni “non protette” ovvero quelle esercitate senza obbligo di iscrizione a Ordini, svincolate dalla vigilanza di questi ultimi e dei Ministeri preposti, nonché dall’osservanza dei Codici deontologici di riferimento;
- l’ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti a un Ordine territoriale, ovvero dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- l’ammissione, in qualità di soci, di soggetti che esercitano una professione “non protetta” solo per lo svolgimento di prestazioni tecniche/strumentali alla società o per finalità di investimento; a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale requisito è causa di scioglimento della società e il Consiglio dell’Ordine professionale presso il quale la società è iscritta deve procedere alla cancellazione dall’Albo, a meno che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di 6 mesi;

- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta direttamente dall'utente; e, nel caso in cui non sia l'utente a designare il professionista prescelto, il nominativo di un professionista sia previamente comunicato per iscritto all'utente;
- la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai soci professionisti al momento della costituzione della società e devono essere ricompresi nello statuto.

Si rappresenta, inoltre, che la società, una volta costituita, opererà come singolo ente giuridico e dunque sarà tenuta, tra gli altri, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e a nominare un DPO anche in considerazione della rilevanza potenziale dei dati sanitari che saranno oggetto di trattamento.

4. Incompatibilità

È vietata la partecipazione dei soci a più società tra professionisti in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP. L'incompatibilità viene meno quando il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti nel rapporto sociale.

È possibile, invece, lo svolgimento dell'attività in forma autonoma e individuale o all'interno di un'associazione professionale altra rispetto alla STP.

I soci professionisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale nel quale la società è iscritta.

I soci per finalità d'investimento possono far parte della STP solo quando:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
- 2) non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- 3) non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la STP e per il singolo professionista.



5. Iscrizione della STP all'Albo professionale

Il procedimento di iscrizione all'Albo professionale è dettato dagli artt. 8-10 del richiamato D.M. n. 34/2013.

La STP deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale dell'Albo presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di società multidisciplinare questa deve essere iscritta presso l'Albo dell'ordine professionale relativo all'attività individuata nello statuto o nell'atto costitutivo come prevalente. Solo l'iscrizione nella sezione speciale dell'Ordine consente alla società di poter esercitare l'attività professionale.

L'art. 9 del D.M. n. 34/2013 precisa poi che la domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti.

La domanda (**All. 1**) deve essere corredata dai seguenti documenti:

- A. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- B. certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- C. autocertificazione di iscrizione all'albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine a cui è rivolta la domanda (**All. 2**).

Oltre ai documenti sopra richiesti si precisa, altresì, che la domanda in bollo (marca da bollo da 16,00 euro) dovrà pervenire all'Ordine competente da parte del legale rappresentante della società unitamente:

- A. all'attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse di concessioni governative;
- B. ad una copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- C. ad una Autocertificazione dei requisiti di onorabilità dei soci NON professionisti (**All. 3**).

Si precisa, infine, che per iscrivere una STP all'albo è necessario effettuare, al momento della presentazione della domanda, i versamenti per il contributo di iscrizione annuale. Sul punto si precisa che l'art. 3, co. 1, lett. g), del D.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m.i. prevede tra le attribuzioni affidate al Consiglio Direttivo quella di *“proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari”*; di qui la possibilità per gli Ordini di assumere un'apposita delibera per determinare la quota di contributo di iscrizione annuale a carico delle società tra professionisti.

La domanda e i versamenti possono essere effettuati personalmente dal legale rappresentante della società oppure da un delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia fronte/retro del proprio documento d'identità e di quello del delegante) presso la Segreteria dell'Ordine.

L'Ordine ove è richiesta l'iscrizione, effettuando un nuovo trattamento dei dati, dovrà rilasciare apposita informativa al richiedente ovvero:

- Informativa Associazione Professionisti (**All. 4**);
- Informativa dichiarazione Socio Professionista e Socio per finalità d'investimento (**All. 5**).



6. Diniego di iscrizione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può adottare un provvedimento di diniego dell'iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Prima della formale adozione di tale provvedimento, il Consiglio Direttivo deve comunicare tempestivamente al legale rappresentante della STP i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è fornita motivazione nella comunicazione di diniego che deve essere inviata al legale rappresentante della STP.

7. Cancellazione dall'Albo ex officio

Qualora venga a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente la STP, a far data dal giorno in cui si è verificata la situazione di irregolarità, deve provvedere, nel termine perentorio di 3 mesi, a regolarizzare la situazione.

Qualora entro tale termine la STP non abbia provveduto, il Consiglio dell'Ordine professionale presso cui è iscritta deve esserne informato e, nel rispetto del principio del contraddittorio, procede alla cancellazione della stessa dall'Albo.

Resta fermo il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 relativo alla prevalenza dei soci professionisti (2/3) che deve essere ristabilito, qualora venga a mancare, entro il termine di 6 mesi.

8. Responsabilità e profili disciplinare

Relativamente, infine, ai profili disciplinari, si precisa che i soci professionisti sono tenuti all'osservanza del Codice Deontologico del proprio Ordine di appartenenza e sono responsabili disciplinarmente per le proprie azioni/omissioni.

La STP è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto a un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.